



17

ORIGINALE**COMUNE DI MACELLO**

Città Metropolitana di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE****N. 37 del 27-12-2016**

OGGETTO: COSTITUZIONE CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI CAVOUR, ENVIE, CAMPIGLIONE FENILE, CARZIGLIANA, OSASCO E MACELLO - APPROVAZIONE

L'anno **duemilasedici** addì **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore 19:00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e consegnati a norma di legge si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta di Prima convocazione, il **CONSIGLIO COMUNALE** del quale sono membri i Signori:

BERTONE CHRISTIAN	P	SOLARO ALBERTO	P
AVICO DANIELE	P	VECCO DIEGO	A Giustificato
BERTOLI IRENE	P	CAREGLIO VALTER	P
BOTTA DANIELA	P	BERTONE GIUSEPPE	P
FIGLIO MARCO	P	BORDINO PAOLA	P
ROL VALTER	P		

Presenti n. **10**
Assenti n. **1**

Assume la Presidenza il Sig. **BERTONE Christian** – Sindaco

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Paolo Marta**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che l'art. 97, primo comma, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che *“il comune e la provincia hanno un Segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali [...]”*;

Visto l'art. 98, terzo comma, del D. Lgs. 267/2000, che prevede *“I Comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia”*;

Considerato che l'art. 30, primo comma, del medesimo Testo Unico prevede che *“al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni”*;

Osservato che l'art. 10, primo comma, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, recante disposizioni regolamentari in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali prevede che *“i comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria”*;

Vista la deliberazione n. 150/99 e successive modificazioni ed integrazioni del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

Visto l'art. 7, comma 31-ter, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 che ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale del Ministero dell'Interno;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno 31 luglio 2010, che dispone la successione dei Prefetti dei Comuni capoluoghi di Regione ai soppressi Consigli d'amministrazione delle Sezioni Regionali dell'Agenzia;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno del 20 ottobre 2015 relativa all'attribuzione della retribuzione di posizione al segretario comunale titolare di sede convenzionata;

Considerato:

- che la Convenzione per l'esercizio in forma associata del servizio di segreteria comunale ha tra i suoi principali obiettivi il contenimento della spesa, atteso che, per effetto della stipula della convenzione, gli oneri finanziari connessi alla prestazione di lavoro del Segretario comunale sono ripartiti, pro quota, tra i Comuni secondo le modalità stabilite nella Convenzione, senza pregiudicare la funzionalità e la continuità del servizio stesso;
- che questo Comune intende stipulare con i Comuni di Cavour, Envie, Campiglione Fenile, Garzigliana e Osasco una Convenzione per l'esercizio in forma associata del servizio di segreteria comunale;

Visto lo schema di Convenzione allegato sub lett. A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che la spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come indicato dall'art.37 e seguenti del C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali del 16.05.2001 e successive modifiche ed integrazioni, per effetto della stipula della convenzione per lo svolgimento del Servizio di Segreteria Comunale, graverà su ciascun Comune in proporzione al servizio prestato, secondo modalità e misure stabilite nello schema di Convenzione allegato;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive integrazioni e modificazioni;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica formulato dal Vice-Segretario Comunale ai sensi art. 49 co. 1 del D.Lgs.267/00, così sostituito dall'art. 3 co. 1 lett.B) del D.L.174/2012;

Con voti favorevoli 10 contrari 0 e astenuti 0 resi da n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di costituire la Convenzione per l'esercizio in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Cavour, Envie, Campiglione Fenile, Garzigliana, Osasco e Macello;
2. di approvare lo schema di convenzione da stipulare tra i Sindaci dei Comuni individuati al precedente punto 1, così come allegato alla presente deliberazione sub lett. A), per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la costituzione della nuova sede di Segreteria Comunale tra i Comuni di Cavour, Envie, Campiglione Fenile, Garzigliana, Osasco e Macello, avrà durata di tre anni e avrà efficacia giuridica dalla presa d'atto da parte del Ministero dell'Interno - ex Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali.
4. di dare atto che al momento della costituzione formale della convenzione, la dr.ssa Luisa Silvestri, assume la titolarità, avendone i requisiti di legge, presso il Comune capo-convenzione di Cavour, a seguito di formale decreto del Sindaco di individuazione del Segretario stesso;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Cavour – Comune capo-convenzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza e la trasmissione all'Ufficio Territoriale di Governo di Torino - Ufficio per la gestione dell' Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Successivamente, riconosciuta l'urgenza di provvedere in merito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 10, contrari n.0, astenuti n.0, resi da n. 10 consiglieri comunali presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/

Letto, confermato e sottoscritto


IL SINDACO

Christian-BERTONE



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Paolo Marta



Visto, si esprime parere in ordine alla regolarità tecnica amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267 del 18.8.2000



IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Laura DRUSIAN




Parere favorevole in ordine alla conformità.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Paolo Marta



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal

13 GEN. 2017



IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Laura DRUSIAN




-
-
- **DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA.....27-12-2016.../E...** per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Paolo Marta



CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI CAVOUR, ENVIE, CAMPIGLIONE FENILE,
GARZIGLIANA, OSASCO, MACELLO
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA
DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, tra i Comuni di

CAVOUR rappresentato dal Sindaco Piergiorgio BERTONE _____

ENVIE rappresentato dal Sindaco Roberto MELLANO _____

CAMPIGLIONE FENILE rappresentato dal Sindaco Paolo ROSSETTO _____

GARZIGLIANA rappresentato dal Sindaco Lidia ALLOA _____

OSASCO rappresentato da dal Sindaco Adriano Giovanni MIGLIO _____

MACELLO rappresentato dal Sindaco Christian BERTONE _____

si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO CHE

- le Amministrazioni comunali di cui sopra con deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli Comunali, esecutive ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di Segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. vo n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di CAVOUR, ENVIE, CAMPIGLIONE FENILE, GARZIGLIANA, OSASCO, MACELLO stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di CAVOUR -assume la veste di Comune capo convenzione.

Gli enti convenzionati concordemente, acquisito il consenso del funzionario interessato, stabiliscono che il Segretario attualmente in servizio nella Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Envie Piasco Martiniana Po venga a ricoprire l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata tra i Comuni di CAVOUR, ENVIE,

CAMPIGLIONE FENILE, GARZIGLIANA, OSASCO, MACELLO, a seguito rilascio del decreto di individuazione del Sindaco di Cavour e previo rilascio del nulla osta da parte della competente Prefettura – UTG Torino, ex Sezione Regionale dell'AGES. Con l'assunzione formale in servizio da parte del Segretario Comunale la convenzione produrrà i suoi effetti giuridici.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIoglimento ANTICIPATO

La sede convenzionata prende avvio dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di anni tre.

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente alla scadenza naturale esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- a. Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 3° mese successivo alla notifica agli altri Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti, ai sensi della deliberazione del C.N. n. 150/1999.
- b. Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo, adottato dai rispettivi Consigli Comunali. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione (ai sensi della deliberazione C.N. n. 150/1999).
- c. Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale di una delle Amministrazioni contraenti. In tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 3° mese successivo alla notifica agli altri Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti, ai sensi della deliberazione del C.N. n. 150/1999.

Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di Segreteria dovrà essere data comunicazione, a cura del Comune Capo-convenzione, alla Prefettura –UTG Torino ex competente Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma, per l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza.

ART. 4 - NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di CAVOUR, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 267/2000, d'intesa con i Sindaci dei comuni convenzionati.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare, in quale Comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario resta Titolare.

Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ovvero nel caso in cui il Segretario non controfirmi l'intesa, quest'ultimo resta titolare del Comune capo convenzione.

ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di CAVOUR, sede della convenzione.

Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga in altro comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati, comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni, al Sindaco del comune sede convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi dell'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO - MODALITA' DI ESPLETAMENTO

L'orario di servizio viene ripartito in proporzione agli apparati burocratici degli enti tra i Comuni convenzionati. I Sindaci dei comuni convenzionati e il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi da realizzare.

Il servizio sarà svolto settimanalmente per il 20% presso il Comune di Cavour, per il 40% presso il Comune di Envie, per il 10% presso il Comune di Campiglione Fenile, per il 10% presso il Comune di Garzigliana, per il 10% presso il Comune di Osasco, per il 10% presso il Comune di Macello.

Di conseguenza l'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione sui Comuni rispettivamente nella proporzione sopra evidenziata.

ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della Segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune di CAVOUR, sede della convenzione, assume il compito di anticipare gli oneri stipendiali spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Saranno, invece, ad esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo Comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere ai Comuni convenzionati il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita periodicamente dall'Automobile Club d'Italia, ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'amministrazione Comunale. Tali spese di viaggio, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale, saranno erogate dai singoli Comuni in base degli accessi effettuati nei diversi Comuni. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di CAVOUR, seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni convenzionati, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.

I diritti di segreteria eventualmente spettanti al Segretario Comunale per l'attività di rogito di cui all'art. 10 c. 2-bis della L. 114/2014 saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente i comuni convenzionati dovranno procedere alla verifica cumulativa degli atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno superare globalmente la percentuale di 1/5 dello stipendio in godimento ai sensi di legge.

Nel caso di raggiungimento o superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei comuni convenzionati, occorrerà procedere alla rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del segretario comunale. Nel computo della rideterminazione si dovrà tener conto delle percentuali di compartecipazione delle amministrazioni comunali convenzionate alle spese per la retribuzione del segretario, così come stabilito dal presente articolo.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI - GARANZIE

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune, come quelle previste dall'art. 7 - comma 3 – e quelle di viaggio, saranno ripartite come segue:

Ogni semestre il Comune di CAVOUR comunicherà ai Comuni di ENVIE, CAMPIGLIONE FENILE, GARZIGLIANA, OSASCO, MACELLO il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel semestre precedente. I Comuni compartecipi provvederanno al rimborso del saldo della quota a proprio carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

ART. 9 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da altro Segretario comunale incaricato dall'Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari (ora Prefettura di Torino). Per il periodo di reggenza o supplenza, al segretario incaricato di cui al precedente comma, spetta un compenso aggiuntivo in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, di cui al C.C.I.R. del 26.06.2009. Il predetto compenso e le altre

spese relative ai giorni di effettiva supplenza, è ripartito tra i comuni convenzionati con pari modulazione degli oneri convenzionali di cui all'art. 8.

ART. 10 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente Convezione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di _____

